

Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Atto n. 205.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 maggio 2010.

Caterina PES (PD) apprezza la necessità individuata dal Governo di intervenire sull'antica questione della formazione iniziale degli insegnanti, che reputa aspetto essenziale del miglioramento della qualità dell'offerta formativa. Ricorda, infatti, che negli anni passati è stata più volte richiamata la necessità di disciplinare compiutamente tale normativa, già da quando la parte politica alla quale appartiene richiedeva la chiusura delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) per realizzare la necessaria riforma organica dell'intero sistema di formazione dei docenti. Ritiene che nell'impianto generale dello schema di regolamento in esame vi siano delle evidenti carenze: le norme proposte nello schema non rispondano ai criteri dati dall'Unione Europea in merito alla formazione dei docenti, quale formazione integrata; accanto all'approccio teorico epistemologico, poi, deve necessariamente convivere uno pedagogico-didattico che invece difetta nel provvedimento in discussione. Un docente può raggiungere infatti il massimo livello di formazione teorica, ma non avere la capacità di trasmettere agli studenti il sapere che possiede. Considera comunque utile avere avviato una riflessione sull'argomento nella quale spiccano tre elementi fondamentali, psicologico, pedagogico e disciplinare.

Evidenzia, ancora, che l'atto in esame, dedicato espressamente alla formazione dei docenti, difetta della disciplina correlata relativa al reclutamento del personale. Al riguardo osserva che la modalità del reclutamento del personale non può essere disgiunta dalla modalità di formazione; non si può pensare di formare nuovi docenti quando si è in presenza di lunghissime graduatorie, che non si sa quando potranno essere esaurite. Ritiene criterio fondamentale e prioritario, d'altra parte, il collegamento all'individuazione del livello di fabbisogno dei docenti. È necessario prevedere in tal senso in tempi brevi un atto che normi con chiarezza le modalità del reclutamento del personale e il relativo fabbisogno. Ritiene inoltre che l'approfondimento pedagogico, non teorico non sia sufficientemente garantito dallo schema di regolamento in oggetto.